

CONDIZIONI COMPLEMENTARI AGRI-dental

Le designazioni di persone valgono parimenti per tutti i sessi.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Assicurazione complementare

- 1 AGRI-dental è un'assicurazione complementare all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
- 2 AGRI-dental implica la copertura assicurativa AGRI-speciale. Se non vi è già una copertura AGRI-speciale non è possibile stipulare una copertura AGRI-dental. Se cessa la copertura AGRI-speciale, cessa anche la copertura AGRI-dental.

II. PREMI

Art. 2 Categorie di premi

Le categorie di premi sono le seguenti:

- | | | |
|----|----|-------------------------|
| a) | 10 | fino a 10 anni compiuti |
| b) | 18 | fino a 18 anni compiuti |
| c) | 25 | fino a 25 anni compiuti |
| d) | 30 | fino a 30 anni compiuti |
| e) | 35 | fino a 35 anni compiuti |
| f) | 40 | fino a 40 anni compiuti |
| g) | 45 | fino a 45 anni compiuti |
| h) | 50 | fino a 50 anni compiuti |
| i) | 55 | fino a 55 anni compiuti |
| j) | 60 | fino a 60 anni compiuti |
| k) | 65 | fino a 65 anni compiuti |
| l) | 70 | oltre 65 anni compiuti |

III. INIZIO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 3 Inizio e durata dell'assicurazione

- 1 A complemento delle disposizioni di cui agli articoli 7-12 delle condizioni generali d'assicurazione (CGA) ai sensi della LCA, i neonati hanno diritto a un'adesione senza riserve sin dal giorno della nascita.
- 2 È possibile stipulare un contratto fino al compimento del 55° anno d'età.

IV. PRESTAZIONI

Art. 4 Fornitori di prestazioni

Sono considerati fornitori di prestazioni i medici dentisti riconosciuti conformemente alla LAMal oppure titolari di un'autorizzazione di esercizio in un paese confinante con la Svizzera.

Art. 5 Entità delle prestazioni

- 1 Le prestazioni di AGRI-dental sono accordate in seguito ad altre prestazioni dentarie coperte da Assicurazioni Agrisano SA e a prestazioni coperte da altre assicurazioni sociali (ad es. LAMal, LAINF, AI, AM).
- 2 AGRI-dental rimborsa trattamenti e interventi dentistici fino all'importo per anno civile e all'aliquota percentuale stabiliti nella polizza.
- 3 Se è assicurata una franchigia, essa vale per ogni anno civile e deve essere corrisposta prima della quota di prestazione assicurata.
- 4 Non sono assicurate le prestazioni dovute all'inosservanza delle prescrizioni del fornitore da parte dell'assicurato o a una notifica ingiustificatamente ritardata dell'evento.

Art. 6 Periodi d'attesa

- 1 Per trattamenti di profilassi (ad es. igiene dentale) vige un periodo d'attesa di sei mesi assicurativi.
- 2 Per tutti i restanti trattamenti e interventi vige un periodo d'attesa di dodici mesi assicurativi.

Art. 7 Esercizio dei diritti

- 1 Per l'esercizio dei diritti occorre presentare spontaneamente ad Assicurazioni Agrisano SA i giustificativi originali e, se necessario, i referti che motivano la prestazione.
- 2 Condizione per ottenere il rimborso è la presentazione di una fatturazione ai sensi della LAMal, conforme alle tariffe e al contratto. In mancanza di tale fattura, Assicurazioni Agrisano SA può ridurre o rifiutare il rimborso.
- 3 Debitore dell'onorario al fornitore di prestazioni è l'assicurato o il suo rappresentante legale. Assicurazioni Agrisano SA rimborsa le prestazioni esclusivamente all'assicurato o al suo rappresentante legale.
- 4 I giustificativi di rimborso non possono riferirsi a una durata di trattamento superiore a sei mesi.
- 5 Se il contratto giunge a termine, la richiesta concernente tutte le coperture alle quali l'assicurato ha diritto deve pervenire ad Assicurazioni Agrisano SA entro sei mesi.
- 6 Se i termini di cui ai capoversi 4 e 5 non sono rispettati, non vi è alcun diritto alle prestazioni.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Rapporto con le condizioni generali d'assicurazione (LCA)

Se le presenti condizioni complementari (CC) non prevedono altrimenti, si applicano per analogia le condizioni generali d'assicurazione (CGA) di Assicurazioni Agrisano SA.